

14597/20



ORIGINALE

*Fog. MS. NEG
Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo
Lyets*

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

C.P.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: pignoramento presso terzi di un credito posto a fondamento di un'altra azione esecutiva

- Franco De Stefano · Presidente -
- Lina Rubino · Consigliere -
- Marco Rossetti · Consigliere -
- Cosimo D'Arrigo · Consigliere Rel. -
- Paolo Porreca · Consigliere -

R.G.N. 1231/2017

Cron. *14597*

UP - 26/02/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 1231/2017 R.G. proposto da:

Bruno, rappresentato e difeso dall'Avv. _____, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, _____;

- ricorrente -

contro

_____ s.p.a., in persona del procuratore speciale (_____) rappresentato e difeso dall'Avv. _____ con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, _____.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 13119 del Tribunale di Roma pubblicata il 28 giugno 2016.

*2020
371*

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2020 dal Consigliere Cosimo D'Arrigo;

uditi l'Avv. _____ per delega dell'Avv. _____ ;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria Soldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

_____ S.p.a. (oggi _____ S.p.a.) notificava a Bruno _____ un precetto di pagamento per il recupero della somma di euro 1.854,44. In data 4 settembre 2008, veniva eseguito un pignoramento mobiliare presso il debitore.

Il 17 ottobre 2008 venivano notificati allo stesso _____ due atti di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., da parte di _____, creditori della

_____ S.p.a.

Il _____ proponeva, allora, opposizione all'esecuzione intrapresa da _____ S.p.a., deducendone l'improseguibilità ed inammissibilità in quanto il credito azionato era stato, a sua volta, oggetto di pignoramento da parte di creditori della stessa creditrice, sicché egli era divenuto terzo pignorato, con gli obblighi di custodia delle somme dovute ex art. 546 cod. proc. civ.

Il giudice dell'esecuzione, sospesa la procedura esecutiva, assegnava un termine per introdurre l'opposizione nel merito dinanzi al Giudice di pace di Roma, competente per valore.

Quest'ultimo rigettava l'opposizione, rilevando che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo dopo che aveva avuto inizio la procedura esecutiva intrapresa da _____ a _____ S.p.a.

L'opponente impugnava tale pronuncia, ma il Tribunale di Roma, in funzione di giudice d'appello, rigettava il gravame,

Bruno _____ ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza. _____ S.p.a. (già _____ S.p.a.) ha resistito

con controricorso. Il ricorrente ha depositato memorie difensive, ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un univo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 474, 479, 480, 492, 543, 546, 615 cod. proc. civ., nonché degli artt. 632, 388 e 334 cod. pen.

Egli sostiene che il pignoramento eseguito – ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ. – dal *creditor creditoris* avrebbe determinato l'insorgenza di un vincolo di indisponibilità delle somme dovute alla compagnia assicurativa, con conseguente improseguibilità della prima procedura esecutiva. Altrimenti, si determinerebbe la sottrazione del compendio pignorato, in violazione degli artt. 334 e 388 cod. pen. Il vincolo di indisponibilità determinatosi ex art. 546 cod. proc. civ. renderebbe improseguibile ogni altra azione esecutiva sui medesimi beni, anche se precedente.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.



Infatti, è agevole rilevare che il pignoramento eseguito dalla S.p.a. ricade su beni del rimasto inadempiente al precetto di pagamento. I pignoramenti eseguiti ad istanza del e del hanno ad oggetto il credito vantato dalla S.p.a. nei confronti del Le procedure esecutive hanno, quindi, oggetti differenti e non vi è neppure coincidenza soggettiva, dal momento che il debitore esecutato è il nella prima e S.p.a. nelle altre.

Pertanto, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, in virtù del solo pignoramento, ad opera del e del , del credito vantato da S.p.a. verso il non può venire meno certamente la generale destinazione di tutto il patrimonio di quest'ultimo – ivi compresi pure i beni mobili pignorati dalla compagnia assicurativa – a garanzia delle sue obbligazioni del primo verso la società. Infatti, i pignoramenti del e del hanno ad oggetto il credito S.p.a. nei confronti del non i beni che tale società ha

pignorato al proprio debitore.

Al contempo, i pignoramenti di quel credito non possono implicare neppure, da soli, il venir meno della sua titolarità in capo al creditore originario e della sua legittimazione ad azionarlo esecutivamente. Non vi è, quindi, alcuna conseguenza automatica sull'azione esecutiva intentata in forza di tale credito: l'una e l'altra vengono meno, invece, soltanto con l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod. proc. civ., con cui il giudice dell'espropriazione presso terzi dispone la sostituzione al suo titolare originario del creditore pignorante.

Pertanto, fino all'eventuale ordinanza di assegnazione, i pignoramenti del _____ e del _____ non hanno implicato altro che l'onere per il *debitor debitoris* _____ di non adempiere, se non a rischio di non liberarsi dell'obbligazione originaria e così di dover pagare ancora una volta.

Non è però previsto alcun officioso coordinamento tra le due procedure, l'una a soddisfacimento di un credito e l'altra che colpisca quest'ultimo, ma da parte di un diverso creditore: sono differenti, nel senso almeno di non perfettamente coincidenti, i soggetti e certamente differenti gli oggetti. Pertanto, non opera alcuno degli strumenti previsti dal codice di rito per coordinarle, potendo legittimamente i giudici dell'esecuzione preposti ad ognuna delle due ignorare l'esistenza dell'altra, finché gli interessati non  portino a loro conoscenza una simile situazione. 

Tuttavia, in favore dei creditori del creditore procedente è previsto il diverso istituto della sostituzione di cui all'art. 511 cod. proc. civ., che essi possono attivare per beneficiare delle azioni esecutive già in corso, intervenendovi per soddisfare i propri diversi crediti pur senza avere titolo esecutivo nei confronti del debitore esecutato dal proprio debitore.

In questo contesto, l'unico titolare di un autentico onere di allegazione è il debitore esecutato nella prima procedura, a sua volta *debitor debitoris* nella seconda, il quale dovrà rendere edotti i

giudici dell'esecuzione dell'una e dell'altra e gli altri soggetti legittimamente ignari della sopravvenuta contemporanea pendenza delle due procedure.

Il pertanto, non poteva rendere (come invece lascia intendere il Tribunale) una dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ. di contenuto negativo: egli era davvero debitore della S.p.a. (per giunta, in forza di un titolo esecutivo) e doveva dichiararsi tale. Egli aveva, però, a seconda dei tempi delle due procedure, la possibilità:

- di proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. avverso la procedura mobiliare intentata ai suoi danni, al fine di dedurre il definitivo venir meno della titolarità del credito in capo al proprio creditore, ma solo se e nella misura in cui fosse stata già pronunciata l'ordinanza di assegnazione implicante la sostituzione S.p.a. con i creditori che quel credito avevano pignorato;

- di rendere, nella procedura di espropriazione presso terzi, una dichiarazione titolata, completa cioè delle circostanze idonee però a proteggerlo dal rischio di un adempimento non soddisfattivo.

In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto, perciò, aggiungere che il credito pignorato era stato portato ad esecuzione forzata e che per la sua realizzazione erano stati sottoposti ad espropriazione, ancora in corso, alcuni suoi beni mobili. In sostanza, avrebbe dovuto avvertire il e il della circostanza che i pignoramenti presso terzi da costoro effettuati contro la S.p.a. avevano ad oggetto non un credito *bonum*, cioè vantato nei confronti di un terzo solvibile e solvente, bensì su un credito "a sofferenza", già azionato – a sua volta – in sede esecutiva.

Tale onere di completezza della dichiarazione di quantità, anche al di là di quanto espressamente prescritto dagli artt. 547 e 550 cod. proc. civ., può bene ricollegarsi anche al ruolo di ausiliario del giudice che il terzo pignorato acquista nell'ambito della procedura

ex artt. 543 ss. cod. proc. civ.; ruolo che lo onera di portare a conoscenza del giudice dell'esecuzione e delle parti tutte le informazioni necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo.

Omettendo tale informazione e così privando i creditori della possibilità di attivarsi ai sensi dell'art. 511 cod. proc. civ., il terzo pignorato si trova esposto al rischio di dover pagare due volte. Più esattamente, egli dovrà pagare ai creditori della compagnia assicurativa l'importo di cui si è dichiarato debitore *sic et simpliciter* e, contemporaneamente, subirà il completamento dell'espropriazione dei beni staggiti dall' S.p.a.

Qualora il avesse, invece, reso una dichiarazione completa, si sarebbero profilate due eventualità.

La prima è che il credito vantato S.p.a. nei confronti del fosse assegnato al e al prima che l'espropriazione mobiliare promossa dalla compagnia assicurativa nei confronti dell'opponente si concludesse. In tal caso, il e il , succedendo, per effetto dell'ordinanza di assegnazione, nel credito di S.p.a., avrebbero avuto titolo per proseguire nell'espropriazione da questa intrapresa contro il secondo le regole generali sulla successione a titolo particolare nel diritto (art. 111 cod. proc. civ.).

L'altra eventualità è che, onde evitare che s.p.a. incassasse il ricavato della vendita dei beni del il i e il , senza attendere che intervenisse l'ordinanza di assegnazione, avrebbero potuto fare istanza di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ.,

Va dunque affermato il seguente principio di diritto:

“Qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l'onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario,

sia del creditor creditoris. Quest'ultimo, apprendendo notizia dell'azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell'ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 cod. proc. civ."

In applicazione di tale principio, deve escludersi che il pignoramento mobiliare eseguito ai danni del sia divenuto improseguibile per effetto del pignoramento del credito azionato dalla s.p.a.

Il giudice del gravame ha, quindi, correttamente rigettato l'opposizione all'esecuzione basata su l'insorgenza di un obbligo di custodia ex art. 543 cod. proc. civ. in realtà insussistente.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo.

Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012,

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.


Il Consigliere estensore

Cosimo D'Arrigo




Il Presidente

Franco De Stefano



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI: **9 FEB** 2020

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

